**Associazione.....................................................**

**REGOLAMENTO INTERNO**

**CONSIDERATO** che:

* l’Associazione non riconosciuta è un “*ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi; non ha* *personalità giuridica, ma è comunque un soggetto di diritto, disciplinato dagli accordi stipulati* *dagli associati*” (Cassazione, sentenze n. 410 del 15/01 e n. 8239 del 16/06/2000);
* l’Associazione non riconosciuta può essere titolare di immobili, può concludere contratti quali quelli di locazione o comodato, aprire un conto corrente e svolgere attività senza scopi di lucro;
* l’Associazione non riconosciuta è regolata dagli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile e dalla normativa vigente;

**VISTO** l’art. 11, commi 4 e 5 dello Statuto dell’Associazione ………………………….., costituita in data ……………........., con sede nel Comune di …………………………………, codice fiscale ……………………….. , il Consiglio di Amministrazione, su mandato dell’Assemblea dei soci, adotta il seguente Regolamento interno:

**ART. 1 Funzioni generali**

L’Associazione, nello svolgimento delle sue funzioni, osserva le norme previste dall’Ordinamento italiano e dal Codice di Diritto Canonico relativamente alle attività educative, culturali, sociali e religiose, proprie sia degli Enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, sia di persone fisiche e giuridiche di ispirazione cristiana. In particolare, per quanto concerne la gestione di scuole dell’infanzia, l’Associazione si riferisce alla Legge 62/2000, alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia - D.M. 254/2012, alla legge 107/2015 e al Dlgs 65/2017.

Nell’esercizio ordinario, l’Associazione si attiene al Regolamento per la Scuola dell’infanzia, approvato dalla Diocesi di Bergamo in data...............................; per la gestione del personale si riferisce alle disposizioni del CCNL - FISM e, per gli aspetti organizzativi pedagogico-didattici, all’ADASM-FISM di Bergamo.

Per quanto concerne l’uso dell’immobile, sede delle Scuola dell’infanzia, l’Associazione applica le norme previste per i contratti di comodato d’uso (art. 1803 e seguenti del Codice Civile), da sottoscrivere con il proprietario, che lo concede per una durata congrua e con espressa esclusione dell’obbligo di restituzione immediata, di cui all’art. 1809, comma n. 2 del Codice Civile.

**ART. 2 Dotazione finanziaria**

L’Associazione ha una dotazione iniziale derivata da un fondo comune, costituito dai beni mobili (arredi, attrezzature, ecc.) donati da persone fisiche e giuridiche, in particolare dalle parrocchie, che hanno ceduto all’Associazione la gestione della Scuola dell’Infanzia; da eventuali contributi, lasciti testamentari, elargizioni, ecc. concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione. Ogni socio ha il diritto/dovere di proporre al Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) azioni di sostegno finalizzate alla realizzazione degli obiettivi e degli scopi dell’Associazione.

**ART. 3 Quota di adesione**

Il C.d.A. si riserva di stabilire una quota annuale di adesione all’Associazione, se ritenuto opportuno.

**ART. 4 Partecipazione degli enti soci ai bisogni finanziari dell’Associazione**

1. Il C.d.A., per necessità economiche, motivate da bisogni sopravvenuti a livello generale e di cui beneficia l’intero territorio interessato dall’Associazione (ad es. l’organizzazione di manifestazioni culturali o formative offerte indistintamente a tutte le comunità della zona) può valutare la possibilità di richiedere a tutti gli enti soci, in proporzione all’entità della popolazione del territorio pertinente, una quota parte da versare all’Associazione stessa.
2. Per necessità finanziarie dovute invece ai bisogni specifici delle singole attività in cui l’Associazione è impegnata (ad es. difficoltà economiche dovute alla gestione ordinaria di una scuola), il C.d.A., in proporzione ai benefici che l’intervento specifico produce nei territori interessati o ad altri criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, può richiedere agli enti soci più direttamente coinvolti quota parte sufficiente a coprire i costi dell’intervento, fatto salvo quanto conferito solidaristicamente dagli altri enti soci, i cui territori non siano direttamente interessati all’intervento ma comunque partecipi degli obiettivi dell’Associazione.

**ART. 5 Norma di carattere generale**

La qualifica di socio non dà diritti o vantaggi di carattere economico, trattandosi di un’Associazione non commerciale e senza fini di lucro e nemmeno costituisce diritti di comproprietà, usucapione od altri diritti reali sui beni dell'Associazione.

Tutte le cariche sono sostenute a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate.